


DELIBERAZIONE LEGISLATIVA STATUTARIA

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale a maggioranza assoluta
nella seduta del 31 marzo 2015, n. 191

**MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1
"STATUTO DELLA REGIONE MARCHE"**

Nota: Deliberazione conforme a quella adottata nella seduta del 27 gennaio 2015, n. 184



Art. 1

(Modifiche all'articolo 7 della legge statutaria 1/2005)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), come modificato dall'articolo 1 della legge statutaria 19 giugno 2013, n. 3 (Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Marche"), è sostituito dal seguente:

"2. Nella prima seduta del Consiglio il Presidente della giunta illustra il programma di governo regionale e presenta gli assessori, tra i quali indica il Vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo, scegliendoli anche al di fuori dei componenti del Consiglio in numero non superiore a tre, e garantendo la presenza di entrambi i sessi."

2. I commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'articolo 7 della legge statutaria 1/2005, come modificato dall'articolo 1 della legge statutaria 3/2013, sono abrogati.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 12 della legge statutaria 1/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge statutaria 1/2005, la parola: "seconda" è sostituita dalla seguente: "terza".

2. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge statutaria 1/2005, è sostituito dal seguente:

"3. La presidenza provvisoria è assunta dal consigliere eletto con il maggior numero di voti, risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza. Svolgono le funzioni di Vicepresidenti del Consiglio il consigliere più giovane ed il consigliere più anziano di età."

Art. 3

(Modifiche all'articolo 13 della legge statutaria 1/2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio, nella prima seduta e come primo atto, elegge tra i suoi componenti, con due votazioni separate a scrutinio segreto, il Presidente e due Vicepresidenti che compongono l'Ufficio di presidenza del Consiglio."

2. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

"3. Per l'elezione dei Vicepresidenti ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti Vicepresidenti il consigliere di maggioranza e il consigliere di minoranza che hanno ottenuto il

maggior numero di voti; in caso di parità di voti tra i consiglieri di maggioranza o tra quelli di minoranza, risultano rispettivamente eletti i più giovani di età."

Art. 4

(Modifica all'articolo 22 della legge statutaria 1/2005)

1. Al comma 5 dell'articolo 22 della legge statutaria 1/2005, le parole: "stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la ripartizione delle materie" sono sostituite dalle seguenti: "individua, in numero non superiore a quattro, le commissioni consiliari permanenti, stabilendo le materie".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 51 della legge statutaria 1/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 51 della legge statutaria 1/2005, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La legge regionale individua gli strumenti di programmazione economico-finanziaria in coerenza con le norme statali di coordinamento della finanza pubblica."

2. Al comma 2 dell'articolo 51 della legge statutaria 1/2005, le parole: "redatte sulla base del documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Consiglio entro il 30 settembre" sono soppresse.

Art. 6

(Disposizioni finali. Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla normativa statutaria previgente.

2. All'attuazione dell'articolo 1 si provvede nel rispetto di quanto previsto al comma 1. Le leggi regionali individuano le eventuali necessarie riduzioni di spesa.

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, conseguente alla promulgazione.

IL PRESIDENTE
(Vittoriano Solazzi)

